



Comune di RANICA
Provincia di Bergamo

**NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2023**

Sommario

Premessa.....	3
1. IL CONTO DEL BILANCIO.....	4
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.....	4
1.2 Le variazioni al bilancio.....	5
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.....	7
A) FONDI ACCANTONATI.....	13
B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2.....	23
C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3.....	34
D) FONDI LIBERI.....	35
1.4 Gli equilibri di bilancio.....	36
1.5 La gestione di cassa.....	37
1.6 La Gestione dei Residui.....	40
1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati.....	42
1.7.1 LE ENTRATE.....	43
1.7.2 LE SPESE.....	54
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.....	60
1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.....	62
1.8 Entrate e spese non ricorrenti.....	63
2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI.....	64
2.1 - Criteri di formazione.....	64
2.2 - Il Conto Economico.....	65
2.3 Lo Stato Patrimoniale.....	71
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	79
3.1 Equilibri costituzionali.....	79
3.2 Analisi per indici.....	80
3.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.....	81
3.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2023, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....	82
3.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.....	82
3.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.....	84
3.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.....	84
3.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;.....	84
3.9 Spese di personale.....	84
3.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese.....	86
3.11 Dati SIOPE.....	88
3.12 Debiti fuori bilancio.....	88
3.13 Indice di tempestività dei pagamenti.....	88

Premessa

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. Archiviata ormai la fase pandemica, l'anno 2023 è stato caratterizzato dalle tensioni conseguenti allo scoppio del conflitto in Ucraina, con il rafforzamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche, che già a fine 2021 avevano manifestato i primi rincari, che hanno pesantemente condizionato la gestione, con riflessi sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

Si segnala che con Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022. è stato determinato per l'anno 2023 il tasso dell'interesse legale, che passa dallo 1,25% al 5,00%.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE 2023:

ENTRATA 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Avanzo di amministrazione		953.308,90			
	FPV corente	40.196,00	64.237,73			
	FPV capitale	336.000,00	1.253.936,37			
	FPV incremento attività finanziarie		-			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.814.519,00	2.884.893,00	2.890.214,83	102,69%	100,18%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	296.677,00	333.888,15	289.388,10	97,54%	86,67%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.060.971,00	1.086.432,00	1.180.796,85	111,29%	108,69%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	6.980.754,00	6.110.599,00	721.941,28	10,34%	11,81%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
TITOLO 6	Accensione prestiti					
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	890.000,00	1.285.000,00	785.796,79	88,29%	61,15%
	TOTALE TITOLI	12.429.117,00	13.982.295,15	5.868.137,85	47,21%	41,97%

SPESA 2023

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO 1	Correnti	4.186.903,00	4.268.089,93	3.813.653,97	91,09%	89,35%
TITOLO 2	In conto capitale	7.334.315,00	8.407.980,22	2.481.572,39	33,84%	29,51%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie	-	1.000,00			
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	7.899,00	10.225,00	7.898,84	100,00%	77,25%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	890.000,00	1.285.000,00	785.796,79	88,29%	61,15%
	TOTALE TITOLI	12.429.117,00	13.982.295,15	7.088.921,99	57,03%	50,70%

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 07 del 09/02/2023.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (estremi delibera CC)
GC	27	13/02/2023	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ED AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA	N. 14 CC DEL 26/04/2023
CC	16	26/04/2023	VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2023-2025, ALL'ELENCO ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI E AL PROGRAMMA BIENNALE 2023-2024 DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI.	
CC	22	18/05/2023	VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ED AL D.U.P. 2023-2025	
CC	30	28/07/2023	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2023-2025 ED ALL'ELENCO DEI LAVORI PER L'ANNO 2023. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	
GC	129	07/09/2023	VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025, AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2023-2025 ED ALL'ELENCO ANNUALE 2023 DEI LAVORI PUBBLICI, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA.	N.32 CC DEL 28/09/2023
CC	42	02/11/2023	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ED AL D.U.P. 2023-2025	

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza:

numero	data	Descrizione
64	27/04/2023	VARIAZIONE N. 1 AL PEG 2023-2025
76	18/05/2023	VARIAZIONE N. 2 AL PEG 2023-2025
110	28/07/2023	VARIAZIONE N. 3 AL PEG 2023-2025
119	24/08/2023	VARIAZIONE N. 4 AL PEG 2023-2025
148	02/11/2023	VARIAZIONE N. 6 AL PEG 2023-2025.

Nel corso dell'esercizio sono stati inoltre effettuati i seguenti prelievi dal fondo di riserva, debitamente comunicati al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.
59	20/04/2023	PRELIEVO N. 1 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023	n. 20 del 18/05/2023
161	16/11/2023	PRELIEVO N. 2 DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DAL FONDO DI RISERVA DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2023	n. 44 del 21/12/2023

Nel corso dell'esercizio il responsabile del settore "Servizi Finanziari e Tributarî", ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000 ha effettuato le seguenti variazioni debitamente comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale:

numero	data	Descrizione	Comunicazione alla G.C.
169	24/04/2023	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 94 del 29/06/2023
213	11/05/2023	VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 94 del 29/06/2023
287	05/06/2023	VARIAZIONE N. 3 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI	N. 94

		CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	del 29/06/2023
322	27/06/2023	VARIAZIONE N. 4 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 94 del 29/06/2023
441	28/08/2023	VARIAZIONE N. 5 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 147 del 23/10/2023
481	14/09/2023	VARIAZIONE N. 6 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 147 del 23/10/2023
565	27/10/2023	VARIAZIONE N. 7 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 191 del 18/12/2023
589	08/11/2023	VARIAZIONE N. 8 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 191 del 28/12/2023
644	29/11/2023	VARIAZIONE N. 9 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E) D.LGS. N. 267/2000.	N. 191
688	13/12/2023	VARIAZIONE N. 10 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERE A) ED E) D.LGS. N. 267/2000.	del 28/12/2023
703	15/12/2023	VARIAZIONE N. 11 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA E) D.LGS. N. 267/2000.	N. 191

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2023, con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07/03/2024 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2023

Nel corso del 2023 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 953.308,90, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Delibera di applicazione risultato di amministrazione						Totale applicato per tipo di vincolo
	n. 27 G.C. del 13/02/2023	n. 16 C.C. del 26/04/2023	n. 22 C.C. del 18/05/2023	n. 30 C.C. del 28/07/2023	n. 129 G.C. del 07/09/2023	n. 42 C.C. del 02/11/2023	
	Accantonato						
Vincolato	29.433,58 €	5.080,15 €	6.723,19 €			8.300,00 €	49.536,92 €
Destinato ad investimenti							0,00 €
Libero		735.424,98 €		54.710,00 €	36.000,00 €	77.637,00 €	903.771,98 €
Totale	29.433,58 €	740.505,13 €	6.723,19 €	54.710,00 €	36.000,00 €	85.937,00 €	953.308,90 €

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.553.083,12
RISCOSSIONI	(+)	742.542,40	4.981.027,90	5.723.570,30
PAGAMENTI	(-)	747.403,09	5.969.695,53	6.717.098,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.559.554,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.559.554,80
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.026.954,60	887.109,95	1.914.064,55
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		2.190,30	1.681,49	3.871,79
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	183.350,03	1.119.226,46	1.302.576,49
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			56.355,20
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			375.483,26
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			1.739.204,40

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25	2.079.646,80	1.739.204,40
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate (in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria	1.617.952,05	2.831.061,42	2.238.035,25	2.079.646,80	1.739.204,40

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	1.126.337,90
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-) -	180.307,26
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	174.313,36
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		1.120.344,00

GESTIONE DI COMPETENZA		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	953.308,90
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	1.318.174,10
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	5.868.137,85
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	7.088.921,99
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	431.838,46
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		618.860,40

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		1.739.204,40
-------------------------------------	--	---------------------

Il risultato derivante dalla gestione residui è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Miglioramenti	
per maggiori accertamenti di residui attivi	232.318,65
per economie di residui passivi	174.313,36
	406.632,01
Peggioramenti	
per eliminazione di residui attivi	412.625,91
SALDO della gestione residui	-5.993,90

Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:

TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	84.715,35
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	228.754,20
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	98.826,36
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TITOLO 6	Accensione prestiti	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	330,00
		412.625,91

Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:

TITOLO 1	Correnti	142.038,82
TITOLO 2	In conto capitale	32.274,54
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	
		174.313,36

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	64.237,73
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	0,00
Entrate correnti (Titolo I II e III)	4.360.399,78
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	12.439,05
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	78.575,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	4.358.501,56
Spese titolo I	3.813.653,97
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	7.898,84
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	56.355,20
Fondo anticipazione di liquidità	0,00
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	3.877.908,01
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	480.593,55
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	721.941,28
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	0,00
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	78.575,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	1.253.936,37
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	940.869,85
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	2.995.322,50
Spese Titolo II	2.481.572,39
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	0,00
Spese Titolo III.01	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	375.483,26
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	2.857.055,65
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	138.266,85
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	0,00
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	0,00
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	480.593,55
Gestione Capitale	138.266,85
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	618.860,40

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	618.860,40
Risorse accantonate stanziato nel 2023	75.661,55
Risorse vincolate nel bilancio	107.029,53
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	436.169,32
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	- 162.270,94
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	598.440,26

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	1.739.204,40
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	441.998,43
Accantonamento residui perenti al 31/12 (solo per le regioni)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso	30.000,00
Altri accantonamenti	61.494,55
Totale parte accantonata (B)	533.492,98
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	84.272,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	83.832,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	41.710,00
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	209.815,72
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	216.127,77
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	779.767,93
ale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso

- dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;
- b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;
 - c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;
 - d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine, la Relazione dà atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2022, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2023 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

A1) Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, per le quali si applica l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate

correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di RANICA non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

A2) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto, dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della

società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Sul punto la Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinarsi del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, si evidenzia che nessuna delle società partecipate ha subito perdite negli anni passati né si prevede chiudano in perdita per l'anno 2022. Pertanto, non è stato costituito il relativo fondo nel risultato di amministrazione.

A3) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di € **30.000,00** per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

L’accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

A4) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L’art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all’esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun’entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b)

(residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Nel rendiconto 2023, in analogia agli anni 2018 - 2022, per gli accertamenti relativi agli anni 2022 e precedenti è stato accantonato l'intero importo residuo (ad eccezione delle entrate per cui è certa la riscossione in quanto avvenuta entro il 26 febbraio 2024), come pure per gli accertamenti derivanti dalla competenza 2023, è stato accantonato l'intero importo non incassato entro la data del 26 febbraio 2024.

Inoltre, nel rendiconto 2023, come evidenziato nelle delibere delle sezioni regionali della corte dei conti, si è provveduto a stralciare i residui attivi di difficile esigibilità degli anni 2019 e precedenti che alla data del 26 febbraio 2024 non risultavano incassati. Detti residui sono confluiti nel conto del patrimonio (€ 267.148,38).

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad **€ 441.998,43=**.

Dal succitato calcolo non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

FCDE ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023

CAPITOLO	ART	ANNO CAPITOL O	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE	IMPORTO FCDE AL 31/12/2022	INCASSI 2023 DAL 15/02/2023	INCASSI 2023 dal 01/01/2024 AL 26/02/2024	QUOTA PRESCRITTA NEL 2023	QUOTA INESIGIBILE ANNO 2023 ISCRITTA NEL PATRIMONIO	QUOTA ELIMINATA / ALIMENTATA NEL 2023	IMPORTO FCDE AL 31/12/2023	NOTE: al netto delle revaleri emesse sino al 26/02/2024, già conteggiate per il calcolo FCDE al 31/12/2022 e quelle emesse dal 01/01/2024 al 26/02/2024
1030		2015	1.01.01.08.002	1.3.2.1.1.1.8	17.908,21	88,02	1.648,47		16.171,72		0,00	
1036	2	2016	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	62,71	3,06	59,65				-	
1036	2	2017	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	5.737,11	573,02	82,23		5.081,86		0,00	
1036	2	2018	1.01.01.06.002	1.3.2.1.1.1.6	12.886,82	1,70	-		12.885,12		0,00	
1036	2	2019	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	7.900,15	808,58	47,87		7.043,70		0,00	
1036	2	2020	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	8.090,10	62,58	32,50				7.995,02	
1036	2	2021	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	95.441,30	3.066,25	-				92.375,05	
1036	2	2022	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	29.354,00	1.768,30	419,98				27.165,72	
1036	2	2023	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	0,00	23.450,79	1.062,44			56.437,23	31.924,00	
1510		2010	1.01.01.51.001	1.3.2.1.1.1.51	24.961,29				24.776,49	-184,80	0,00	
1520	1	2015	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	4.183,75	646,19	117,22			0,00	3.420,34	
1520	1	2016	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	2.627,28	-	-			0,00	2.627,28	
1520	1	2017	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	3.391,57	1.737,45	194,50		1.459,62		0,00	Approvaz ruolo principale 2017. Rideterminazione ruolo princ. 2017 e suppletivo 2016 Conferimenti anno 2016
1520	1	2018	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	3.513,71	995,04	188,63		8.898,50	6.568,46	-	Approvaz ruolo principale 2018. Rideterminazione ruolo princ. 2018 e suppletivo 2017 Conferimenti anno 2017
1520	1	2019	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	10.419,44	3.641,75	305,12		7.697,33	1.224,76	0,00	Approvaz ruolo principale 2019. Rideterminazione ruolo princ. 2019 e suppletivo 2018 Conferimenti anno 2018
1520	1	2020	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	18.703,35	2.028,09	179,14			1.809,74	18.305,86	Approvaz ruolo principale 2020. Rideterminazione ruolo princ. 2020 e suppletivo 2019 Conferimenti anno 2019
1520	1	2021	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	30.321,23	6.900,90	99,99			-449,46	22.870,88	Approvaz ruolo principale 2021. Rideterminazione ruolo princ. 2021 e suppletivo 2020. Conferimenti anno 2020
1520	1	2022	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	50.732,51	30.279,10	468,36			31.281,00	51.266,05	Approvaz ruolo principale 2022. Rideterminazione ruolo princ. 2022 e suppletivo 2021. Conferimenti anno 2021
1520	1	2023	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	0,00	349.537,63	27.851,69			507.034,11	129.644,79	Approvaz ruolo principale 2023. Conferimenti anno 2022
3060	1	2015	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	64.978,30	1.901,92	238,57		58.887,92	-3.949,89	-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2016	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	32.019,16	2.913,67	2.097,34		26.547,24	-460,91	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2017	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	36.040,56	1.439,08	80,43		33.077,11	-1.443,94	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2018	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	21.307,99	1.849,66	63,60		18.582,72	-812,01	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2020	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	5.791,44					17.722,09	23.513,53	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2021	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	18.513,13	0,25					18.512,88	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2022	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	4.574,84	1.223,60					3.351,24	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2023	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1		22.319,14	64,05			28.367,01	5.983,82	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2015	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	12.842,96	99,55			11.717,12	-1.026,29	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2016	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	10.893,01		-		10.722,53	-170,48	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2018	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	513,27	63,07	1,25		430,16	-18,79	0,00	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2019	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	16.896,73	695,35			16.201,38		-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2020	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	488,40	-	-			1.494,53	1.982,93	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2021	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	0,00	-	-				-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2022	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	1.250,72	975,60	-				275,12	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	2	2023	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1		1.895,12	126,30			2.021,42	-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3105		2015	3.01.02.01.008	1.3.2.2.1.2.1					925,74	925,74	-	
3105		2017	3.01.02.01.008	1.3.2.2.1.2.1					789,53	789,53	-	
3130		2019	3.01.02.01.006	1.3.2.2.1.2.1					213,50	213,50	-	
3345		2009	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	130,29				113,37	-16,92	-	
3345		2014	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	829,73				829,73		-	
3345		2015	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	671,32				671,32		-	
3345		2016	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.787,52				1.787,52		-	
3345		2017	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	1.794,48				1.794,48		-	
3345		2018	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	2.256,48				2.256,48		-	
3345		2020	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	783,92						783,92	
3800		2014	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38				1.161,38		-	
3800		2015	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	1.161,38				1.161,38		-	
3800		2016	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	916,51				916,51		-	
3800		2017	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	4.012,00				4.012,00		-	
3800		2018	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4	883,13				883,13		0,00	
3176		2015	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	36,19					-36,19	-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3176		2018	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	552,00	552,00					-	
3176		2019	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	1.842,00	1.842,00					-	
3180		2010	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	573,75					-573,75	-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3180		2011	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	395,25					-395,25	-	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3180		2017	3.01.02.01.999	1.3.2.2.1.2.1	0,00						-	
					572.132,37	463.358,46	35.429,33	-	277.696,59	646.350,44	441.998,43	

A5) Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale come segue:

- personale dipendente (dal 2022) il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022
- dirigenti (periodo 2019-2022), il cui contratto per il periodo 2016-2018 è stato sottoscritto in data 17/12/2020.

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2022	9.720,00
Utilizzi nel 2023	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2023	40.000,00
Totale	49.720,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2022	8.250,00
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2023 (in caso di fine mandato)	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2023	3.524,55
Totale	11.774,55

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

Quota liberata del fondo anticipazioni liquidità:

si rimanda al paragrafo sul fondo anticipazioni di liquidità (A1).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC):

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha quindi introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo

comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre, si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

In relazione a quanto specificato nella circolare MEF n. 17/2022 in merito al calcolo dei tempi di pagamento e di ritardo con il metodo della media semplice, qualora gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni (30 giorni per gli enti del settore sanitario), nel 2023, e 15 giorni (20 giorni per gli enti del settore sanitario) nel 2024, l'IFEL è intervenuta con una nota del 20 ottobre 2023 specificando che nessuna norma è recentemente intervenuta a ridefinire gli indicatori di cui all'art. 1, co. 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018 e, di conseguenza, l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sulla cui verifica è basata l'applicazione delle citate misure di garanzia a partire dal 2021, deve essere calcolato esclusivamente come media ponderata e non come media semplice.

L'applicazione della media semplice avverrà infatti in caso di mancato raggiungimento dei target previsti dalla Riforma n. 1.11 del PNRR relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"; tali indicatori sui tempi di pagamento si riferiscono ai vari comparti della pubblica amministrazione e non ai singoli enti.

La verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario riferite all'anno 2023 presenta le seguenti risultanze:

	Situazione	Valore	misura applicabile
	Totale fatture ricevute esercizio precedente		2.393.018,98
	Limite 5% fatture anno		119.650,95
*	Applicazione condizione A1	NO	%
	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente		0,00
	Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente		0,00

**	Riduzione del 10% debito commerciale residuo (nel caso in cui occorra verificare la condizione A1)	NO	
***	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	- 27 gg	
****	Pubblicazione e trasmissione informazioni alla PCC esercizio precedente	SI	

Nel corso del 2023 il Comune di RANICA è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa: conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2023.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2023 è stato applicato al bilancio l'importo di € 5.469,63, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
3111/14	Previdenza complementare PERSEO - Polizia Locale	1.708,33	639,90	581,73	1.068,43
8136/305	Manutenzione segnaletica stradale	646,28	646,28	646,28	0,00
29604/704	Ampliamento impianto videosorveglianza parco Via Camozzi	3.115,02	2659,60	2.098,40	455,42
	Totale	5.469,63	3.945,78	3.326,41	1.523,85

Risultano cancellati i residui passivi per € 2.503,78 (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato) dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023. I residui passivi cancellati si riferiscono alla manutenzione straordinaria delle strade (comm 4, lett c).

Nel 2023 sono stati incassati residui per i quali nel rendiconto 2022 era stato considerato il FCDE. L'importo incassato dalle contravvenzioni e destinato ai sensi dell'art. 208 della L. 285/92 ammonta a € **6.821,47=**. Lo stesso confluisce nell'avanzo vincolato per le seguenti finalità:

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 1.705,37;
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 1.705,37;
- comm 4, lett c) manut straord strade: € 3.410,74.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad € **30.388,43**; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario, per un totale di € **5.983,82**.

Pertanto, le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € **12.202,31**, così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 10 del 19/01/2023

Destinazione	Accertamenti 2023 al netto di FCDE e spese concessionario
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	3.050,58
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	3.050,58
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	6.101,15

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si evidenziano nella tabella seguente le spese finanziate, distinte tra le diverse destinazioni di cui all'art. 208 CDS:

Entrata vincolata 2023 - Lettera a)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 8136/305 - manutenzione segnaletica stradale	2.125,00	1.675,58	811,62	863,96
Cap. 28180/754 - acquisto segnaletica verticale	1.375,00	1.375,00	512,40	862,60
Totale	3.500,00	3.050,58	1.324,02	1.726,56

Entrata vincolata 2023 - Lettera b)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 23180/753 - acquisto automezzi e motomezzi PL	3.500,00	3.050,58	0,00	3.050,58
Totale	3.500,00	3.050,58	0,00	3.050,58

Entrata vincolata 2022 - Lettera c)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 3111/14 - Previdenza complementare PERSEO - Polizia Locale	1.500,00	200,00	0,00	200,00
Cap. 28101/703 - Manutenzione straordinaria strade	5.500,00	5.901,15	5.053,56	847,59
Totale	7.000,00	6.101,15	5.053,56	1.047,59

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito:

- della quota di avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato (€ 1.523,85),
- della gestione della quota proveniente dagli esercizi precedenti relativa all'eliminazione dei residui passivi per € 2.503,78 ed all'incasso di residui attivi per € 6.821,47 (totale € 9.325,25),
- della gestione di competenza (€ 5.824,74), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti,

ammonta complessivamente ad € 16.673,84, che sommata alla quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2023 e non utilizzata nel corso dell'anno (€ 9.122,87 - relativa alla lett. c) ammonta complessivamente a € 25.796,71 ed è destinata alle seguenti finalità (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio):

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 3.431,93
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 5.211,37
- comm 4, lett c) manut straord strade e previdenza complementare: € 17.153,41 (di cui € 1.268,43 per la previdenza complementare).

B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92)

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate).

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, si segnala che nel corso del 2023 non risultano emesse sanzioni del Cds ai sensi dell'art. 142-12bis, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285.

B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili:

come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi

dal 2018 della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di RANICA non si è avvalso della possibilità di cui sopra.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2023 non è stata applicata al bilancio.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2023 (quota 10% vendita immobili)	Importo Entrata accertata nel 2023	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4035 - trasformazione diritto di superficie	2.325,57	0,00	0,00	2.325,57

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (€ 33.784,76), nel corso del 2023 non è stata applicata al bilancio.

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 33.784,76), che dalla gestione di competenza, ammonta complessivamente ad € **36.110,33=** (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B4) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere architettoniche).

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2018 tale tipologia di entrata deve essere considerata a natura vincolata e non destinata.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio (€ 35.837,93), nel corso del 2023 è stato applicato al bilancio l'importo di € 33.982,85, per il

finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo FPV 2023	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
29188/821	Quota OOUU secondaria per edifici di culto	1.318,85	1.318,85	0,00	1.318,85	0,00
24502/710	Manutenzione straordinaria palestra scolastica	8.300,00	6.992,20	0,00	4.137,40	1.307,80
29604/709	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimoni materiali e immateriali del territorio	24.364,00	24.364,00	24.364,00	0,00	0,00
	Totale	33.982,85	32.675,05	24.364	5.456,25	1.307,80

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023):

Capitolo di bilancio	Descrizione residuo	Importo cancellato da riportare in avanzo vincolato
28201/703	manutenzioni straordinarie - impianto pubblica illuminazione	946,12
30201/703	manutenzione straordinaria centro diurno	527,66
33501/703	manutenzioni straordinarie - servizio necroscopico e cimiteriale	1.030,00
	Totale	2.503,78

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2023 (al netto della quota 10% che finanzia l'eliminazione delle barriere architettoniche)	Importo Entrata accertata nel 2023	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm.
Cap. 4800 – proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	88.697,20	78.029,08	76.165,48	1.863,60
Cap. 4020 – condoni edilizi e sanatoria, opere edilizie abusive	17.984,00	17.984,00	17984,00	0,00
Totale	106.681,20	96.013,08	94.149,48	1.863,60

Dettaglio delle spese finanziate con oneri di urbanizzazione nel 2023 (al netto della quota del 10% che finanzia l'eliminazione delle barriere architettoniche):

Descrizione Spesa Finanziata anno 2023	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 21501/703 – gestione beni demaniali e patrimoniali	18.494,00	11.797,05	
Cap. 21801/703 – manut. straordinaria municipio	7.000,00	658,80	
Cap. 24101/706 – manut. straordinaria sc. materna	4.200,00	2.464,17	
Cap. 24201/703 – manutenzione straordinaria sc. elementari	7.000,00	3.952,20	
Cap. 24303/703 – manut. straordinaria sc. medie	7.000,00	7.000,00	
Cap. 29188/821 – trasferimenti di capitale (8% edifici di culto)	8.000,00	0,00	1.863,60
Cap. 24502/710 – manut. straordinaria palestra scolastica	4.000,00	4.000,00	
Cap. 25101/709 – manut. straord. centro culturale	8.000,00	7.307,60	
Cap. 26201/703 – manut. straord. impianti sportivi	4.000,00	4.000,00	
Cap. 29188/822 – rimborso oneri di urbanizzazione	800,00	0,00	
Cap. 28101/702 – riqualificazione strade comunali	11.747,00	11.747,00	
Cap. 28101/703 – manutenz. straord. strade	3.000,00	3.000,00	
Cap. 28201/703 – manut. straord. impianti pubblica illuminazione	12.190,00	2.500,00	
Cap. 29201/703 – manut. straord. immobili uso abitativo	6.844,00	6.844,00	
Cap. 29601/701 – opere di regimentazione idraulica via camozzi	30.000,00	0,00	
Cap. 29604/703 – manut. straord. parchi e giardini	5.756,00	1.830,00	
Cap. 29604/708 – interventi straord. ai parchi: parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili	15.000,00	15.000,00	
Cap. 29604/709 – Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimonio materiale e immateriale del territorio	13.969,00	7.510,26	
Cap. 30103/703 - manut. straord. spazi prima infanzia	2.000,00	0,00	

Cap. 30201/703 – manut. straord. centro diurno	8.000,00	3.562,40	
Cap. 30501/703 – manut. straord. cimitero	4.000,00	976,00	
spese di investimento finanziabili con oneri di urbanizzazione e non impegnate	0,00	0,00	
Totale	181.000,00	94.149,48	1.863,60

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito:

- della quota di avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato (€ 1.307,80),
- della gestione della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 3.364,70),
- dalla gestione di competenza (€ 1.863,60),
- della quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2023 e non utilizzata nel corso dell'anno (€ 1.855,08),

al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 8.391,18 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B5) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per un totale di € 13.160,81

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2023 non è stata applicata al bilancio

Non sono stati inoltre cancellati residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato) dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2023	Importo	Spesa finanziata 2023	Importo FPV 2024	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4800 – proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	19.000,00	10.668,12	0,00	0,00	10.668,12

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 2.492,69), che dalla gestione di competenza (10.668,12), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 13.160,81 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), sono state utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

Nel corso del 2023 non è stato più possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2022 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione: le somme determinate in occasione del consuntivo 2022 e certificate entro il 31/05/2023 ai sensi del DM n. 242764 del 18 ottobre 2022, dovevano essere oggetto di rideterminazione da parte dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito decreto, emanato in data 8 febbraio 2024, in attuazione dell'art. 1 commi 506-508 della L. 213/2023: in base a tale decreto l'ente non è risultato a debito nei confronti dello Stato.

Pertanto, l'Ente **ha** provveduto, in sede di rendiconto 2023, a liberare le risorse vincolate in eccesso ai sensi dell'articolo 3 del DM 8 febbraio 2024 ammontante a € 62,85, relativo alla quota Tassa rifiuti.

B7) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento servizi sociali

L'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2021, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario: il Comune di Ranica ha ricevuto a tale titolo la somma di € 25.253,66.

Con il successivo DPCM del 20 ottobre 2023 sono stati definiti, per l'anno 2023, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, da cui è emerso che il Comune di Ranica ha un livello di spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, superiore al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna C dell'allegato 1 al DPCM): pertanto sulla somma attribuita non deve essere costituito apposito vincolo di destinazione per le spese sociali.

B8) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento asili nido e trasporto alunni disabili

L'art. 1 comma 712 e 714 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2022, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido e trasporto alunni disabili

Come per i fondi destinati a potenziare i servizi sociali, anche per i fondi relativi al trasporto alunni disabili e agli asili nido il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

Si segnala che questo ente negli anni 2022 e 2023 non ha utilizzato le somme trasferite dallo Stato per il trasporto alunni disabili. Pertanto, sulle somme attribuite ammontanti a € 6.954,18(€ 3.475,44 nell'anno 2022 ed € 3478,74 nell'anno 2023) è stato costituito apposito vincolo di destinazione (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B9) vincolo di legge fondo continuità servizi - contributo statale caro bollette (art.27, c. 2, D.L. 17/2022; art. 40, c. 3, D.L. 50/2022; art. 16, c. 1, D.L. 115/2022; art. 5, c. 1, D.L. 144/2022;

art. 2, D.L. 179/2022)

Nel 2022 sono stati assegnati € 91.845,95 di contributi straordinari per garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per l'energia elettrica e gas, riscontrata con riferimento a confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodo omologhi nel 2019. Non rileva la maggiore spesa per utenze finanziata da avanzo libero. Il trasferimento statale assegnato e parzialmente non speso, pari ad € 29.388,69 è stato conservato nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Sulla base delle risultanze del conguaglio finale di cui al DM 8 febbraio 2024 (allegati C e D), il Comune di Ranica risulta essere a saldo zero. Pertanto, sono state liberate le risorse in eccesso.

B10) Vincoli stabiliti dai principi contabili

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23) ;
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23) ;
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo e' destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e) ;
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dai principi contabili.

Vincolo relativo al credito IVA

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la

dichiarazione IVA o e' contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA e' registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito, e' vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

Nel 2023 non sono stati realizzati investimenti finanziati dal debito; pertanto, il vincolo calcolato per credito IVA è pari ad € 0,00

B11) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Al 31/12/2023, la quota vincolata del risultato di amministrazione, relativa a mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti è pari a € 0,00.

B12) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. È necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2023 è stato applicato al bilancio l'importo di € 5.069,58, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo pagato
1194/634	RESTITUZIONE QUOTA TRASFERIMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI NON UTILIZZATA	5.069,58	5.069,58

Non risultano cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato) dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti, tra cui sono compresi anche i diversi trasferimenti a destinazione vincolata riconosciuti dallo Stato a favore dell'ente per far fronte alla pandemia (cosiddetti ristori specifici di spesa):

Entrata vincolata 2023	Importo	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 2036 - anno 2023 - FSC per trasporto scolastico alunni disabili	3.478,74	Anno 2023 - trasporto scolastico alunni disabili	0,00	3.478,74
anno 2023 - Cap. 4255 - Contributo dallo stato	10.188,00	Anno 2023 - cap. 29488/823. Restituzione al MEF quota minor contributo utilizzato per il torrente Riolo	0,00	10.188,00
anno 2023 - cap .4211. cup master: i44h22000110006. cup derivato: h27b22000670001. bando pnrr missione 5 componente 2 sottocomponente 1 - servizi sociali, disabilità e marginalità sociale investimento 1.2: percorsi di autonomia per persone con disabilità, finanziato dall'unione europea - nextgenerationeu, da destinare all'intervento di riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche di n. 3 appartamenti comunali siti nella casa anziani di via Roma	18.000,00	Anno 2023 - cap. 21502/703 - cup master: i44h22000110006. cup derivato: h27b22000670001. bando pnrr missione 5 componente 2 sottocomponente 1 - servizi sociali, disabilità e marginalità sociale investimento 1.2: percorsi di autonomia per persone con disabilità, finanziato dall'unione europea - nextgenerationeu, da destinare all'intervento di riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche di n. 3 appartamenti comunali siti nella casa anziani di via Roma	0,00	18.000,00
	31.666,74		0,00	31.666,74

Ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter del D.L. n. 18/2020 è possibile svincolare, anche con riferimento al consuntivo 2023, quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, dovranno essere utilizzate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19.

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 83.832,83 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

B13) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura

ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

Di seguito si elencano gli importi vincolati da entrate accertate straordinarie cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione:

Con riferimento alla gestione delle entrate vincolate in questione, si evidenzia che:

- non ci sono quote provenienti dagli esercizi precedenti e confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023;
- non sono stati cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023);
- risultano i seguenti movimenti riferiti alla gestione di competenza:

Entrata vincolata 2023	Importo	Spesa finanziata 2023	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 1055/1 - addizionale comunale all'IRPEF	35.000,00	Acquisto arredi per appartamenti via Roma	0,00	35.000,00
Cap. 3190 - Proventi dei servizi cimiteriali	6.710,00	fornitura, trasporto e posa lastre ed altro materiale per esumazioni/estumulazioni cimiteriali	0,00	6.710,00
	41.710,00		0,00	41.710,00

Al 31/12/2023, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 41.710,00 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI NEL BILANCIO AL 31/12/2023 (B)

- **Elenco A2** (lettera "i" - ultima colonna)

Vincoli stabiliti dalla legge			€	84.272,89
<u>Sanzioni codice della strada</u>		€	25.796,71	
<i>comma 4 lett. a) art 208 CDS</i>	€	3.431,93		
<i>comma 4 lett. B) art 208 CDS</i>	€	5.211,37		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS</i>	€	15.884,98		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS -* Previdenza complementare</i>	€	1.268,43		
<u>Quota 10% incassi derivanti da vendite degli immobili</u>		€	36.110,33	
<u>Permessi di costruire</u>		€	21.551,99	
<i>Entrate destinate ad Abbattimento barriere architettoniche</i>	€	13.160,81		
<i>entrate destinate Edifici di culto</i>	€	1.863,60		
<i>entrate destinate per altre spese investimento</i>	€	6.527,58		
<u>Fondo Funzioni Fondamentali DL 34/2020 e succ. finanziamenti</u>		€	-	
<i>Fondo funzioni fondamentali</i>	€	-		
<i>Agevolazioni TARI</i>				
<i>fondo continuità servizi - contributo statale caro bollette</i>				
<u>Donazioni da famiglie per attività assistenziali</u>		€	813,86	
Vincoli stabiliti dai principi contabili			€	-
Vincoli per trasferimenti		€	83.832,83	€ 83.832,83
<i>Indennità di funzione al Sindaco e Amministratori</i>				
<i>FSC per trasporto scolastico alunni disabili</i>	€	6.954,18		
<i>PLIS. - fondo cassa enti</i>	€	15.666,86		
<i>Fondo accantonamento restituzione concessioni - canone unico</i>	€	17.439,00		
<i>Contributi premio fraternità, solidarietà</i>	€	11.527,34		
<i>Contributi borse di studio</i>	€	3.098,75		
<i>Contributo Stato adattamento aule didattiche</i>	€	958,70		
<i>Restituzione al MEF quota minor contributo utilizzato</i>	€	10.188,00		
<i>Anticipo contributo PNRR Via Roma</i>	€	18.000,00		
Vincoli da indebitamento			€	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		€	41.710,00	€ 41.710,00
<i>Acquisto arredi per appartamenti comunali Via Roma</i>	€	35.000,00		
<i>fornitura, trasporto e posa lastre ed altro materiale per esumazioni/estumulazioni cimiteriali</i>	€	6.710,00		
Totale			€	209.815,72

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione delle entrate destinate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (€ 172.664,41), nel corso del 2023 non è stato applicato l'avanzo al bilancio

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023):

Capitolo di bilancio	Descrizione residuo	Importo cancellato
28101/703	Manutenzione straordinaria strade	2.484,96

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2023	Importo	Spesa finanziata 2023	Importo FPV 2024	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4890 – MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	39.878,40	39.878,40	0,00	0,00	39.878,40
Cap. 4036 – Proventi da aree cimiteriali	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	40.978,40	40.978,40	0,00	0,00	40.978,40

Al 31/12/2023, la somma destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti non utilizzata (€ 172.664,41), alla eliminazione di residui per € 2.484,96, che dalla gestione di competenza (€ 40.978,40), ammonta complessivamente ad € 216.127,77= (totale colonna "f" del prospetto elenco A3 allegato al conto del bilancio).

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Nel 2023 l'utilizzo dell'avanzo libero, pari a € 903.771,98, è stato totalmente destinato al finanziamento di spese di investimento

La quota libera, data dalla differenza positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € 779.767,93.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI(A)	€	533.492,98
FONDI VINCOLATI (B)	€	209.815,72
FONDI DESTINATI (C)	€	216.127,77
FONDI LIBERI (D)	€	779.767,93
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	€	1.739.204,40

1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2023 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		480.593,55
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	75.661,55
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	60.172,66
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		344.759,34
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-162.270,94
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		507.030,28
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		138.266,85
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	46.856,87
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		91.409,98
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		91.409,98
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		618.860,40
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		75.661,55
Risorse vincolate nel bilancio		107.029,53
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		436.169,32
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-162.270,94
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		598.440,26

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per

rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sopra riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Infine, il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2023				2.553.083,12
Riscossioni	+	742.542,40	4.981.027,90	5.723.570,30
Pagamenti	-	747.403,09	5.969.695,53	6.717.098,62
FONDO DI CASSA risultante				-993.528,32
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2023				1.559.554,80

La determinazione della giacenza di cassa, suddivisa tra cassa libera e cassa vincolata, segue quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nonché quanto chiarito dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 17/2023, in base alla quale devono ritenersi vincolate per cassa le entrate che costituiscono i vincoli del risultato di amministrazione, richiamati nell'Allegato A2 "quote vincolate del risultato di amministrazione".

Pertanto, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2024 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2023, in € **342.191,66**, così suddivisi:

entrate da mutui	€ 0,00
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 273.801,57
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 236.500,00
Entrate derivanti da trasferimenti privati	€ 0,00
Entrate derivanti da sanzioni CDS	€ 23.282,76
Entrate derivanti da imposta di soggiorno	€ 0,00
Entrate derivanti da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni	€ 45.107,33
proventi dei parcheggi a pagamento	€ 0,00
Entrate derivanti dal 10% dei proventi da alienazioni immobiliare	€ 0,00
Entrate derivanti da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	€ 0,00
Entrate derivanti da indebitamento	€ 0,00

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2023, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2024 da comunicare al tesoriere, così come indicato nel seguente riepilogo:

entrate da mutui	€ _____
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 273.801,57
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 236.500,00
Entrate derivanti da trasferimenti privati	€ _____
Entrate derivanti da sanzioni CDS	€ 23.282,76
Entrate derivanti da imposta di soggiorno	€ _____
Entrate derivanti da titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni	€ 45.107,33
proventi dei parcheggi a pagamento	€ _____
Entrate derivanti dal 10% dei proventi da alienazioni immobiliare	€ _____
Entrate derivanti da alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	€ _____
Entrate derivanti da indebitamento	€ _____

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023				2.553.083,12
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	108.724,94	2.522.607,04	2.631.331,98
II	Trasferimenti	32.434,54	234.854,17	267.288,71
III	Extratributarie	186.841,45	892.832,17	1.079.673,62
IV	Entrate in c/capitale	413.203,29	547.537,15	960.740,44
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria			0,00
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Anticipazioni da istituto			0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.338,18	783.197,37	784.535,55
TOTALE		742.542,40	4.981.027,90	5.723.570,30

Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	451.785,91	3.254.052,59	3.705.838,50
II	In conto capitale	276.166,40	1.950.909,36	2.227.075,76
III	Per incremento attività			0,00
IV	Rimborso Prestiti		7.898,94	7.898,94
V	Chiusura anticipazioni			0,00
VII	Uscite per conto di terzi	19.450,78	756.834,74	776.285,52
TOTALE		747.403,09	5.969.695,63	6.717.098,72
FONDO DI CASSA risultante				1.559.554,70

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 (termine prorogato dall'art. 1 comma 782 della L. 197/2022) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Durante l'esercizio 2023 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

1.6 La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2023, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D. Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto (oggi € 150.000,00 ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023), il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Recentemente la legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le comunicazioni agli enti dell'elenco delle quote annullate da parte del concessionario per la riscossione sono avvenute nel corso del 2023: pertanto in sede di riaccertamento dei residui 2023 si è tenuto conto di tale annullamento, sulla base dei suddetti elenchi. La procedura di riaccertamento straordinario di tali residui è stata svolta con le modalità di cui al decreto MEF del 14/07/2021, ai sensi del quale, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, si è proceduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre, attraverso:

- a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;
- b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
- c. la determinazione del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
- d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

L'eventuale maggior disavanzo derivante dall'annullamento parziale può essere ripianato in quote costanti per cinque anni a decorrere dall'esercizio 2024.

Inoltre, è da considerare che la legge di bilancio 2023, all'art. 1 commi 231-251, ha previsto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che saranno annullati, a seguito di apposita istanza del debitore, limitatamente agli interessi, sanzioni, interessi di mora e alle somme maturate a titolo di aggio. In questo caso è prevista la possibilità di rateizzazione delle somme ancora dovute, con scadenza ultima rata a novembre 2027.

Conseguentemente entro il 31/12/2028 l'agente della riscossione trasmetterà l'elenco delle quote sgravate ai sensi della definizione agevolata.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	precedenti al 2019	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
I	Tributarie	8.338,32	353,62	28.638,22	115.345,92	100.820,66	367.607,79	621.104,53
II	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	769,1	54533,93	55.303,03
III	Extratributarie	6957,91	1475,04	26463,38	19861,28	7112,75	287964,68	349.835,04
IV	Entrate in c/capitale	0,00	0,00	135320,62	97756,7	477316,08	174404,13	884.797,53
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	100,00	33,50	157,5	67	67	2599,42	3.024,42
	TOTALE	15.396,23	1.862,16	190.579,72	233.030,90	586.085,59	887.109,95	1.914.064,55

Titolo	SPESE	precedenti al 2019	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
I	Correnti	0,00	14.427,04	5.371,23	21.629,74	45.517,04	559.601,38	646.546,43
II	In conto capitale	8.134,97	21.794,54	0,00	26.532,00	0,00	530.663,03	587.124,54
III	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	28.073,34	1.652,00	170,00	588,00	9.460,13	28.962,05	68.905,52
	TOTALE	36.208,31	37.873,58	5.541,23	48.749,74	54.977,17	1.119.226,46	1.302.576,49

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Residuo /anno	Importo	Descrizione	Ragioni della persistenza e fondatezza
ICI - 2015	1.648,47	Ruolo coattivo ICI per avvisi di accertamento emessi nel 2014	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER , Importo incassato all'inizio del 2024
TARI - 2015	3.537,56	Ruolo coattivo Tassa Rifiuti	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER , Importo esigibile
TARI - 2016	2.627,28	Ruolo coattivo Tassa Rifiuti	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER , Importo esigibile
Sanzioni amministrative 2016	1.676,94	Ruolo coattivo sanzioni amministrative a carico famiglie	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER , Importo esigibile
Sanzioni amministrative 2016	2.079,42	Ruolo coattivo sanzioni amministrative a carico famiglie	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER , Importo esigibile
Contravvenzioni CdS anno 2016	2.097,34	Contravvenzioni codice della strada	Ruolo coattivo affidato per la riscossione all'AdER Importo incassato all'inizio del 2024

1.7 Le principali voci del conto del bilancio ed i criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2023, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsione definitiva 2023	Rendiconto 2023	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.671.536,19	2.824.473,67	2.884.893,00	2.890.214,83	100,18%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	217.685,88	263.445,47	333.888,15	289.388,10	86,67%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	773.623,11	887.822,75	1.086.432,00	1.180.796,85	108,69%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	495.438,49	734.051,93	6.110.599,00	721.941,28	11,81%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Titolo 6 - Accensione di prestiti					
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	551.513,57	564.462,86	1.285.000,00	785.796,79	61,15%
Utilizzo avanzo di amministrazione			953.308,90		0,00%
Fondo pluriennale vincolato			1.318.174,10		0,00%
TOTALE ENTRATE	4.709.797,24	5.274.256,68	13.982.295,15	5.868.137,85	41,97%

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	Previsione definitiva 2023	Rendiconto 2023	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	3.568.279,85	3.578.232,08	4.268.089,93	3.813.653,97	89,35%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.185.518,70	707.793,44	8.407.980,22	2.481.572,39	29,51%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie			1.000,00		0,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.364,95	7.627,22	10.225,00	7.898,84	77,25%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00		0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	551.513,57	564.462,86	1.285.000,00	785.796,79	61,15%
TOTALE SPESE	5.312.677,07	4.858.115,60	13.982.295,15	7.088.921,99	50,70%

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

1.7.1 LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2021	2022	2023	2023	della col. 4 rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	7
IMU	888.217,32	1.076.474,58	1.119.000,00	1.076.230,69	-3,82%
IMU partite arretrate	92.102,17	52.311,23	55.000,00	56.437,23	2,61%
ICI partite arretrate		51,23	20,00	70,52	252,60%
Imposta comunale sulla pubblicità					
Addizionale IRPEF	536.206,89	519.315,11	552.391,00	573.206,19	3,77%
Addiz. IRPEF partite arretrate	410,12	515,40	1.000,00	1.416,80	41,68%
TASI					
TASI partite arretrate					
Imposta di soggiorno					
Altre imposte	4.584,20	4.175,42	4.452,00	4.451,19	-0,02%
TARI	478.998,77	479.643,46	485.000,00	508.594,33	4,86%
TARI partite arretrate	1.479,73	2.200,26	2.585,00	1.994,77	-22,83%
TOSAP					
Altre tasse	193,50	1.083,80	300,00		-100,00%
Diritti sulle pubbliche affissioni					
Fondo solidarietà comunale	651.413,03	667.202,63	639.891,00	642.559,45	0,42%
Fondo di solidarietà comunale - quota funzione sociale	17.930,46	21.500,55	25.254,00	25.253,66	0,00%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.671.536,19	2.824.473,67	2.884.893,00	2.890.214,83	0,18%

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma, tuttavia, non ancora applicabile nemmeno per il 2022). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente.

Le aliquote 2023 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 3 del 09/02/2023.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 30/07/2021.

Nel 2023 è stata accertata la somma di € 1.076.230,69, al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 237.306,66.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono inoltre state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Nell'anno 2023 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2023 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 56.437,23
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 31.924,00

ICI		2023 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 70,52
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 0,00

TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del

secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2023 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2021 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2021 e in c/residui nel 2020). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Si è scelto di attuare la modalità sulla base delle riscossioni effettuate entro il 26/02/2024, al pari dell'IMU.

Si precisa che la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni.

Le aliquote 2023 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 4 del 09.02.2023, confermando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,50% e la fascia di esenzione per i redditi non superiori a € 10.000=.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.12.2019.

Pertanto, l'accertamento 2023 è stato pari ad € 573.206,19.

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2022).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2023 non ha ritenuto di aggiornare il PEF basato sulla nuova metodologia MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, in quanto l'anno 2023 era già stato definito sulla base dei dati 2021 definitivi e non rinvenendo altri elementi per aggiornare il piano: i dati riferiti all'anno 2023 sono pertanto confermati.

Le tariffe 2023 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 17 del 26/04/2023.

Le tariffe 2023 contengono una quota di conguaglio tra i costi 2019 ed i costi 2020, in base alla facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020, avendo il Comune adottato nel 2020 tariffe pari al 2019.

Sono inoltre state concesse le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti ammontanti ad € 1.560,22=, la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale:

(articolo 31 del Regolamento TARI)

- a) fornitura annua gratuita fino a n. 30 sacchi grandi o 60 sacchi piccoli per soggetti portatori di patologie che diano diritto alla fornitura gratuita da parte dell'ASL di pannoloni;
- b) riconoscimento del "bonus sociale" alle utenze domestiche residenti, che versino in condizione di grave disagio economico-sociale, che rientrino nei seguenti parametri:
 - riduzione pari al 50% della quota variabile per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 8.265,00;
 - riduzione del 50% della quota variabile per i nuclei familiari con reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza;
 - riduzione del 50% della quota variabile per nuclei familiari con 4 o più figli fiscalmente a carico con ISEE non superiore ad euro 20.000,00;

L'entrata relativa alla TEFA dal 2023, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, riferito alla competenza 2023, di € 129.644,79

L'accertamento è stato pari ad € 508.594,33.

IMPOSTA PUBBLICITA' – Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

COSAP – Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

PUBBLICHE AFFISSIONI. Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE – Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. È iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 642.559,45.

A fronte di tale contributo è stato determinato dal Ministero un prelievo sull'IMU per alimentare il fondo di solidarietà "comunale", per un importo di €. 237.306,66.

Nell'ambito dell'FSC, nell'anno 2023 sono state assegnati i seguenti contributi:

- art.1, c. 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L.232/2016 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. per € 25.253,66;

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 7
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	201.095,88	254.022,62	311.797,15	273.202,74	-12,38%
Trasferimenti correnti da famiglie	1.000,00	9.422,85	16.169,00	16.185,36	0,10%
Trasferimenti correnti da imprese	15.590,00		5.922,00		-100,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					
TOTALE Trasferimenti correnti	217.685,88	263.445,47	333.888,15	289.388,10	-13,33%

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2023, diverse disposizioni normative hanno previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Tra i trasferimenti ricevuti si segnalano ovviamente quelli relativi alle misure PNRR, riferiti ad interventi di parte corrente.

Si evidenzia nella tabella sottostante gli importi accertati per il 2023 a titolo di trasferimenti dello Stato:

- Fondo per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per la copertura dei maggiori costi per le utenze elettriche e del gas..... € 30.547,79.
- fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ... € 9.423,13
- fondo per il trasporto degli alunni con disabilità € 3.478,74
- trasferimento per adeguamento indennità di funzione sindaco e amministratori locali (L.234/2020, art. 1, commi da 583 A 587) € 36.634,40
- trasferimento dallo stato per finanziamento assunzione assistente sociale (legge n. 178/2000) € 16.686,32
- Trasferimento risorse minori 0-6 anni.....€ 74.738,36
- contributo sulla rata di ammortamento di un mutuo concesso ai sensi della legge n. 65/1987 e s.m.i.:€ 7.220,40
- trasferimento compensativo per minor gettito Addizionale Comunale all'IRPEF: € 15.637,27
- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili "merce":€ 6.199,05
- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili uso produttivo:€ 24,57
- trasferimento compensativo IMU relativa ad immobili "AIRE":€ 177,30
- Trasferimento emergenza profughi provenienti dall'Ucraina € 5.884,11
- Trasferimento quota carte di identità elettronica € 1.190,00
- Trasferimento per CRE estivi € 5.790,40

I trasferimenti della Regione riguardano:

- Contributo dalla regione per attività commerciali:€ 342,50
- Contributo della regione per "NIDI GRATIS:€ 15.564,56
- Contributo della regione per ristori emergenza COVID19 € 155,00
- Contributo della regione per attività sociali € 1.345,35
- contributo della regione per inclusione scolastica disabili negli istituti di scuola secondaria di 2° grado: € 9.103,50.

Altri trasferimenti riguardano:

- Trasferimento dal Ministero dell'Istruzione per fornitura pasti ai docenti delle scuole dell'obbligo A.S. 2022/2023: € 11.613,35=;
- Trasferimento dalla Direzione Generale delle Biblioteche e attività culturali per acquisto libri biblioteca:€ 8.464,15=;
- trasferimento dall'ISTAT per censimento:.....€ 6,00
- trasferimento dai comuni per attività commerciali € 1.341,47
- trasferimento della Comunità Montana per emergenza caro bollette € 11.635,02
- altri trasferimenti € 16.185,36

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti) 1	(accertamenti) 2	(previsioni def) 3	(accertamenti) 4	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	648.596,80	757.607,33	937.078,00	1.010.106,08	7,79%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	57.477,13	23.599,79	50.200,00	30.987,31	-38,27%
Interessi attivi	116,85	357,34	140,00	72,72	-48,06%
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	
Rimborsi e altre entrate correnti	67.432,33	106.258,29	99.014,00	139.630,74	41,02%
TOTALE Entrate extra tributarie	773.623,11	887.822,75	1.086.432,00	1.180.796,85	8,69%

VENDITA DI SERVIZI –

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune. Tali entrate sono accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente a:

servizio erogati dagli uffici comunali (diritti di segreteria, carte identità) € 46.894,52=

servizi refezione – pasti a domicilio: € 273.629,25=

servizi prima infanzia: € 48.703,48

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 77 del 26.05.2022

Il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 67.047,54.

Altre poste relative alla gestione dei beni sono le seguenti:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano: € 321.428,12=

Fitti reali di fabbricati: € 16.714,79=

Proventi da concessione su beni: € 54.195,36=

Proventi concessioni cimiteriali: € 30.846,62=

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei preavvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DL 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata con specifica deliberazione, cui si rimanda (G.C. n. 10 del 19/01/2023).

L'accertamento per il 2023 è pari ad € 30.388,43.

Altri proventi derivanti dalle attività di controllo riguardano le sanzioni amministrative.

L'accertamento per il 2023 è pari a € 598,88.

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile.

L'accertamento per il 2023 è pari ad € 72,72.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni def)	2023 (accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale	19.900,00	21.000,00	20.000,00	17.984,00	89,92%
Contributi agli investimenti	299.702,50	821.970,00	5.841.464,00	546.488,37	9,36%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	17.697,58	12.000,00	28.256,00	28.893,31	102,26%
Altre entrate in conto capitale	158.138,41	181.500,00	220.879,00	128.575,60	58,21%
TOTALE Entrate in conto capitale	495.438,49	1.036.470,00	6.110.599,00	721.941,28	11,81%

CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a valere sulle risorse del PNRR/PNC, nonché quelli riconosciuti per far fronte al rincaro dei costi energetici.

Si elencano i principali trasferimenti accertati, perché esigibili al 31/12/2023:

- € 18.000,00= Contributo PNRR: intervento di riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche di n. 3 appartamenti comunali siti nella casa anziani di via Roma
- € 35.000= Contributo PNRR: realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è stato utilizzato per i lavori di efficientamento impianto illuminazione pubblica;
- € 124.700= Contributo PNRR: adeguamento sismico e riqualificazione scuola primaria"
- € 111.800= Contributo PNRR: adeguamento sismico e riqualificazione scuola dell'infanzia
- € 152.343,53= Contributo PNRR: realizzazione nuova sezione primavera

ALTRI CONTRIBUTI

I contributi sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

- € 8.393,60 contributo regionale per ampliamento impianto videosorveglianza parco Camozzi
- € 13.323,00 contributo regionale distretto del commercio
- € 26.699,31 contributo del Gal dei Colli di Bergamo per interventi straordinari nei parchi
- € 13.998,00 contributo della Comunità Montana per compartecipazione ai progetti Gal e parco Orobie

- € 36.705,93 contributo della Comunità Montana perinterventi di manutenzione reticolo minore

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Ranica, nel corso del 2023, avendone i requisiti, non ha utilizzato questa possibilità.

Nel corso del 2023 si sono verificate le seguenti entrate:

- € 23.255,71 per trasformazione diritto di superficie
- € 3.100,00 proventi aree cimiteriali
- € 2.537,60 per alienazione motocarro

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla

realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Nel 2023 sono stati introitati proventi derivanti da permessi di costruire per € 88.697,20=, sanzioni per abusi edilizi per € 17.984=. Detti importi sono stati totalmente utilizzati per finanziare spese di investimento.

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente. Gli importi accertati nell'anno 2023 ammontano ad € 39.878,40=.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel corso del 2023 non si sono verificate entrate da riduzioni di attività finanziarie.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Nel corso del 2023 non era prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2023 risulta essere pari ad € **16.651,58=**.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare, l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al **0,02%**.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di RANICA non ha esercitato tale facoltà per il 2023.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

L'art. 3-ter DL 198/2022, ha inoltre previsto, per gli anni 2023 e 2024 (annualità inserita dall'art. 3, comma 12-bis del DL 215/2023) anche nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, previste intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, l'eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nel 2023 e nel 2024 può avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. ANCI, UPI ed ABI hanno stipulato un Accordo quadro per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere (solo i contratti stipulati nella forma tecnica del mutuo) in scadenza nel periodo intercorrente tra il 27 luglio 2023 – data di stipula dell'Accordo – e il 31 dicembre 2023, con estensione di sei mesi della durata del piano di ammortamento originario, con durata complessiva comunque risultare superiore a 30 anni.

Il Comune di RANICA non ha effettuato per l'anno 2023 operazioni di rinegoziazioni.

Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come “operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare, per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede invece che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate

correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A tal proposito si richiama la faq n. 47 della Commissione *Arconet* in merito alla corretta contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità ai sensi dell'art 52, comma 1-ter, del D.L. n. 73/2021.

Il comma 597 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) consente agli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% ai sensi del DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, la possibilità di rinegoziare in 30 anni i piani di ammortamento alle condizioni ivi riportate: il MEF ha stabilito il tasso di rinegoziazione è pari al 1,673%.

Il Comune di RANICA non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Entrate per partite di giro	523.409,97	518.167,68	1.115.000,00	728.478,58	65,33%
Entrate per conto terzi	28.103,60	46.295,18	170.000,00	57.318,21	33,72%
TOTALE Entrate	551.513,57	564.462,86	1.285.000,00	785.796,79	61,15%

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

1.7.2 LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Redditi da lavoro dipendente	897.841,79	952.111,68	1.033.041,24	997.025,22	96,51
Imposte e tasse a carico dell'ente	68.112,41	74.574,23	86.156,19	77.352,62	89,78
Acquisto di beni e servizi	1.796.185,73	2.015.720,00	2.365.812,71	2.176.541,67	92,00
Trasferimenti correnti	707.750,93	392.123,22	486.796,95	459.210,63	94,33
Trasferimenti di tributi					
Fondi perequativi	-			-	
Interessi passivi	1.331,43	1.069,16	798,00	797,54	99,94
Altre spese per redditi da capitale	-			-	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	14.538,25	3.197,45	7.750,00	4.356,00	56,21
Altre spese correnti	82.519,31	139.436,34	287.734,84	98.370,29	34,19
TOTALE Spese correnti	3.568.279,85	3.578.232,08	4.268.089,93	3.813.653,97	89,35

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio con deliberazione n. 112 del 28/07/2022 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

La spesa di personale determinata per l'anno 2023 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad € 904.295,64 pari al 23,71% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2023 (€ 940.253,86) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR. Il Comune di RANICA non ha utilizzato tale facoltà.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito, per la parte stabile, con determinazione dirigenziale n. 432 del 08/08/2023 e per la parte variabile con delibera di giunta n.

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 05/12/2023.

Il DL n. 145 del 18/10/2023 all'art. 3 prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021 (IVC 2022), nel mese di dicembre 2023, è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il Comune di RANICA ha previsto il corrispondente l'onere sul bilancio 2024-2026.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), il CCNL 2016/2018 è stato sottoscritto il 17/12/2020.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2023 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di RANICA non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): importo impegnato 2023: € 62.103,92;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: importo impegnato 2023: € 269,88;
- Imposta di bollo e registrazione: importo impegnato 2023: € 349,41;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che dopo i forti rincari subiti nel 2022, nel corso del 2023 hanno visto una flessione dei costi complessivi. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata accertata in bilancio la somma di € 36.634,40.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatici (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2023 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 del decreto-legge n.

215 del 30/12/2023 fino a tutto il 31/12/2024.

Si rilevano le spese per le elezioni regionali svoltesi nel 2023: per tali poste sono stati accertati al titolo 3° dell'entrata i rimborsi riconosciuti dalla regione Lombardia: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:

Nel corso del 2023 l'ente ha riconosciuto numerosi trasferimenti: si elencano i principali:

- Trasferimento all'istituto comprensivo nell'ambito del diritto allo Studio € 28.360,77
- Contributo per gestione sistema bibliotecario di Albino € 5.867,00
- Contributi ad associazione ed enti per iniziative culturali € 9.610,00
- Trasferimenti per lo sport ed il tempo libero (comprese attività ricreative estive € 21.940,00
- Trasferimento alle famiglie per frequenza C.R.E. € 4.201,00
- Trasferimento all'Oratorio per gestione CRE estivo € 1.500,00
- Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L € 216.882,83
- Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L € 2.640,00
- Trasferimento per acquisto posti in convenzione asili nido private € 22.388,15
- Contributi a famiglie per frequenza asili nido € 2.500,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio trasporto residenti ed abbattimento rette € 11.590,00
- Trasferimento Fondazione S. Antonio per realizzazione progettualità sociali € 27.068,49
- Trasferimento ad enti e associazioni per attivazione interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale € 9.000,00
- Trasferimento ad associazioni per servizio trasporto persone fragili € 2.000,00
- Agevolazioni TARI utenze domestiche (bonus sociale per ISEE e forn. gratuiti sacchi per patologie) € 1.560,22
- Contributo per pagamento rette case di riposo € 10.764,41
- Trasferimenti per compartecipazione al servizio SAD € 33.855,00
- Trasferimento regionale a famiglie per attività sociali € 1.345,35
- Trasferimento Parco dei Colli di Bergamo € 14.817,61
- Trasferimento alla squadra volontari antincendio € 2.000,00
- Trasferimento al distretto del commercio € 3.080,50

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 797,54=.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 4.356,00=.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi

del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 6.280,50 per la quota libera, e pari ad € 6.280,50 per la quota vincolata.

Nella sezione "variazioni" sono riportati i dettagli dei diversi prelievi eseguiti.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 27.290,00.

Nella sezione "variazioni" sono riportate le diverse variazioni approvate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo garanzia debiti commerciali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di RANICA, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

- refezione scolastica e pasti a domicilio;
- servizi prima infanzia
- impianti sportivi
- utilizzo locali comunali
- servizi biblioteca
- servizio metano

- illuminazione cimiteriale
- servizio idrico integrato
- RID e scambio sul posto

Per l'anno 2023 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un debito al 31/12/2023 pari ad Euro 2.181,89.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge (scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024).

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (impegni)	2022 (impegni)	2023 (previsioni def)	2023 (impegni)	
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.166.312,19	700.373,23	7.998.795,11	2.466.883,59	30,84
Contributi agli investimenti	18.779,51	7.420,21	22.713,85	14.688,80	64,67
Altri trasferimenti in conto capitale	427,00	-	-	-	
Altre spese in conto capitale	-	-	386.471,26	-	0,00
TOTALE Spese in conto capitale	1.185.518,70	707.793,44	8.407.980,22	2.481.572,39	29,51

INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2023 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 09/02/2023, e successivamente modificato. Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche si elencano le opere attivate nel 2023, per le quali sono state impegnate le somme necessarie alla loro realizzazione, imputate secondo esigibilità mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato.

Nella tabella sono altresì indicati gli investimenti attivati a valere sulle risorse del PNRR/PNC, anche se non compresi nel piano triennale delle opere pubbliche:

Descrizione opera pubblica	PNRR /PNC	Importo impegnato e realizzato (esigibile) nel 2023	Importo rinviato agli anni 2024
RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 3 APPARTAMENTI COMUNALI SITI NELLA CASA ANZIANI DI VIA ROMA	si	0,00	180.000,00
RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DI N. 3 APPARTAMENTI COMUNALI SITI NELLA CASA ANZIANI DI VIA ROMA	no	141.281,92	38.718,08
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA"	si	350.000,00	0,00
ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	si	44.438,80	1.073.561,20
REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE PRIMAVERA	si	73.475,60	106.524,40
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO VII	si		70.000,00
ADEGUAMENTO-MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA LOTTO B	si	381.055,47	865.944,53
SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE E TRIBUNE	no	157.502,36	19.310,64
RIQUALIFICAZIONE PISTA DI ATLETICA	no	502.187,00	0,00

PARCO CAMOZZI: INTERVENTO STRAORDINARIO BENI IMMOBILI PER VALORIZZAZIONE PATRIMONI MATERIALI E IMMATERIALI DEL TERRITORIO	no	16.346,09	154.648,13
---	----	-----------	------------

Nel 2023 il Comune di RANICA non ha effettuato acquisizioni immobiliari.

Inoltre, il Comune di Ranica ha aderito a tutte le misure previste dal PNRR digitalizzazione. Di seguito il titolo sintetico della misura e l'importo del finanziamento.

Candidatura per l'Avviso	Data presentazione	Importo finanziato	Stato attuale	Data Decreto (se ricevuto)
1.2 Migrazione al Cloud	09/06/2022	121.992 €	Finanziamento assegnato	Decreto n. 28 del 30.06.2022
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	24/05/2022	155.234 €	Finanziamento assegnato	Decreto nr. 32 del 30.06.2022
1.4.4 SPID-CIE	21/06/2022	14.000 €	Finanziamento assegnato	Decreto nr. 25 del 13/07/2022
1.4.5 Piattaforma notifiche digitali	15/09/2022	32.589 €	Finanziamento assegnato	Decreto nr. 131 del 20/10/2022
1.4.3 App IO	17/01/2023	5.831 €	Finanziamento assegnato	Decreto 129 - 2 2022 del 03.02.2023
1.4.3 PagoPA	17/01/2023	25.710 €	Finanziamento assegnato	Decreto 127 - 2 2022 del 02/02/2023
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	20/03/2023	5.531,00€	Finanziamento assegnato	Decreto 145 - del 15/04/2023

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

I contributi più rilevanti impegnati nel 2023 sono i seguenti:

- Trasferimento alla Parrocchia 8% oneri urbanizzazione secondaria introitati nel 2022 ... € 1.318,85
- Trasferimento all'istituto comprensivo di Ranica per il diritto allo studio € 11.324,95
- Contributo straordinario alla banda € 2.045,00

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2023 non sono state impegnate somme a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Non sono state previste spese per incremento di attività finanziarie.

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.364,95	7.627,22	10.225,00	7.898,84	77,25%
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	7.364,95	7.627,22	10.225,00	7.898,84	77,25%

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia una progressiva riduzione dello stesso

	2021	2022	2023
Debito residuo al 01/01	€ 39.542,59	€ 32.177,64	€ 24.550,42
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 7.364,95	€ 7.627,22	€ 7.898,84
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 32.177,64	€ 24.550,42	€ 16.651,58

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021	2022	2023	2023	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	
Uscite per partite di giro	-	-	-	-	
Uscite per conto terzi	551.513,57	564.462,86	1.285.000,00	785.796,79	61,15%
TOTALE Entrate	551.513,57	564.462,86	1.285.000,00	785.796,79	61,15%

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate

destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2023 è pari a:

FPV	2023
FPV – parte corrente	€ 64.237,73
FPV – parte capitale	€ 1.253.936,37

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare

l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti. Le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore superiore a 150.000 euro);
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione (come indicato da Arconet con la faq n. 53 del 18 ottobre 2023, il riferimento iniziale oggi, a seguito dell'approvazione del nuovo codice dei contratti di cui al DLGS 36/2023 è al progetto di fattibilità tecnico economica), senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2023
FPV – parte corrente	€ 56.355,20
FPV – parte capitale	€ 375.483,26

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2023, si rinvia alla relazione del rendiconto,

nella sezione dello stato di attuazione delle singole missioni.

1.8 Entrate e spese non ricorrenti

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

2.1 - Criteri di formazione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il Comune di RANICA ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: finanziario, economico e patrimoniale.

2.2 - Il Conto Economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Gli oneri, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei proventi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio e, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;

- ad una valutazione degli oneri: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio e, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo ultimo punto, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di

competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2023, confrontati con il biennio precedente:

	2021	2022	2023
RISULTATO DELLA GESTIONE (differenza tra componenti positivi e negativi della gestione)	- 113.972,39	- 199.755,37	- 545.932,31
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIA	- 1.214,58	- 711,82	- 724,82
RETTIFICHE di attività finanziarie			
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	154.625,80	125.417,34	479.483,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	39.438,83	- 75.049,85	- 67.173,99
IMPOSTE	63.339,33	73.189,31	71.714,44
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 23.900,50	- 148.239,16	- 138.888,43

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

Il risultato della gestione ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € - 545.932,31 è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall'esercizio dell'autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

Componenti positivi della gestione:

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa.

L'importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi da trasferimenti e contributi. In merito ai proventi da tributi, si segnala che gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria, delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi. Inoltre, le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici, nonché i ricavi/proventi dalla vendita dei beni, determinati da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di servizi pubblici. Nei proventi derivanti dalla gestione dei beni relativi alle concessioni cimiteriali sono incluse le sole quote di competenza dell'esercizio, mentre sono state sospese le quote di competenza economica di successivi esercizi. I proventi sono registrati al lordo dell'IVA per le gestioni istituzionali, mentre sono contabilizzati al netto dell'IVA per le gestioni commerciali.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono:

- i proventi da trasferimenti correnti (A3a) comprendono tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente ricevuti da soggetti esterni (pubblici e privati), accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati: (per l'annualità 2023 pari ad € 289.388,10);
- la quota annuale di contributi destinati alla realizzazione di investimenti diretti (A3b), rilevata per un importo proporzionale alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da contributi pubblici, per la parte corrispondente ai costi rilevati nel medesimo conto economico, in modo da ottenere la "sterilizzazione" della quota di ammortamento dell'investimento medesimo (per l'annualità 2023 gli "ammortamenti attivi/ricavi pluriennali" sono pari ad € 189.159,25);
- contributi agli investimenti (A3c), contabilizzati l'importo corrispondente ai contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio (per l'annualità 2023 pari ad € 342,50)

Si precisa che, per la quota non corrispondente a costi contabilizzati nel conto economico, i contributi accertati sulla competenza dell'esercizio 2023 sono stati rilevati tra i risconti passivi, alla voce EIII1. Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.

Componenti negativi della gestione:

I costi sono commisurati alle spese liquidabili nell'esercizio di riferimento.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Tali operazioni determinano i costi d'esercizio in corrispondenza degli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa e rettificati in funzione dei risconti segnalati dalla contabilità analitica.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2023 le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, indicate nella sottostante tabella:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%	Equipaggiamento e vestiario	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%		
Automezzi ad uso specifico	10%	Materiale bibliografico	5%
Mezzi di trasporto aerei	5%	Mobili e arredi per ufficio	10%
Mezzi di trasporto marittimi	5%	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Macchinari per ufficio	20%	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e attrezzature	5%	Strumenti musicali	20%
Hardware	25%	Opere dell'ingegno – Software prodotto	20%
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%		

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 909.142,06.

Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20): pari ad € 0,00.

Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno, compresi gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. L'accantonamento registrato a conto economico ammonta ad € 277.696,59.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo, valutate secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile, in sede di scritture di assestamento: € 0,00.

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate) il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo: tali accantonamenti ammontano ad € 0,00.

Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP: € 77.191,94.

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente. L'importo di questa sezione è pari a € - 724,82.

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

Proventi e oneri straordinari

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario, pari ad € 444.950,79.
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate), nel 2023 risultano registrate plusvalenze per € 28.893,31
- i proventi da permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito, per € 0,00.
- Sono indicati tra gli oneri:
- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui: si registra inoltre una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso", mediante cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: nel 2023 risultano registrate insussistenze dell'attivo per € 36.102,96;
- le minusvalenze patrimoniali, pari ad € 0,00;
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano un costo, pari ad € 0,00.

Il risultato dell'esercizio è pari ad € -138.888,43, al netto delle imposte.

In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;

- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.
- In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

A tale proposito si relaziona quanto segue:

Il risultato economico negativo è dovuto, soprattutto, al risultato negativo della gestione ammontante a € - 545.932,31; con un incremento, rispetto al 2022 di € 346.176,94.

In particolare, con l'aumento delle prestazioni di servizio (€ 162.504,43), che si sono rese necessarie a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19, per rispondere ai nuovi bisogni del territorio, all'aumento dei costi delle materie prime e delle utenze.

Altri maggiori costi, rispetto al 2022, riguardano principalmente: gli ammortamenti e le svalutazioni crediti (€ 280.821,65), i trasferimenti e contributi (€ 74.356,00), il personale (€ 67.874,12).

Nella sezione dei proventi ed oneri straordinari si rileva un aumento positivo di € 354.065,80 rispetto al 2022.

2.3 Lo Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli inventari risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono l'aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall'art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio.

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica, ed evidenziando quanto segue:

ATTIVO:

- Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed

immateriale tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

- le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento.

PASSIVO:

- le entrate per le concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali sui loculi) ed i contributi agli investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono contabilizzate nei risconti passivi per la quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione di "sterilizzazione degli investimenti" che consente di non far gravare sulla determinazione delle tariffe dei servizi le quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi);
- gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai nuovi principi contabili, sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle riserve da permessi di costruire.

CONTI D'ORDINE:

nei conti d'ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi.

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2023, confrontati con il biennio precedente:

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE		
	2021	2022	2023
Immobilizzazioni immateriali	24.611,10	20.470,88	38.060,68
Immobilizzazioni materiali	24.944.331,11	24.765.198,02	26.254.180,51
Immobilizzazioni finanziarie	1.235.375,41	1.348.182,08	813.095,30
Rimanenze			
Crediti	957.988,31	1.393.840,90	1.471.293,52
Attività finanziarie non immobilizzate			
Disponibilità liquide	2.706.764,88	2.559.728,70	1.563.567,73
Ratei e risconti attivi			
Totale	29.869.070,81	30.087.420,58	30.140.197,74

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	IMPORTI NEL TRIENNIO PRECEDENTE		
	2021	2022	2023
Patrimonio netto	23.784.317,26	23.805.568,80	23.218.427,19
Fondi rischi ed oneri	65.333,72	47.970,00	91.494,55
Debiti	1.359.847,90	1.180.992,36	1.410.881,85
Ratei e risconti attivi	4.659.571,93	5.052.889,42	5.419.394,15
Totale	29.869.070,81	30.087.420,58	30.140.197,74

Lo stato patrimoniale dell'esercizio 2023 chiude con una riduzione della propria consistenza finale rispetto a quella iniziale pari ad € 587.141,61;

La variazione non corrisponde alla perdita di esercizio in quanto la contabilizzazione delle entrate per permessi di costruire non avviene più come ricavi sospesi ma come riserva di capitale (così come chiarito dalla Commissione Arconet nel resoconto del 28/09/2016).

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

• **L'attivo immobilizzato**, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'inventario dei beni dell'Ente aggiornato al 31/12/2023 ha generato le risultanze delle immobilizzazioni materiali ed immateriali riportate nell'attivo patrimoniale, le stesse comprendono gli incrementi di valore delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni, le dismissioni nonché gli ammortamenti ed alcune correzioni di valore contabilizzate anche nel conto economico.

Si distinguono in particolare, le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie.

Immobilizzazioni immateriali:

- a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato);
- b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato)
- c) L'avviamento
- d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.
 - d.1) Rendite
 - d.2) Usufrutto e nuda proprietà.
 - d.3) Uso ed abitazione.
 - d.4) Superficie.
 - d.5) Enfiteusi
- e) Immobilizzazioni in corso: le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Immobilizzazioni Materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili: alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come “beni culturali”, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, o “beni soggetti a tutela”, ai sensi dell’art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengono durevoli.

Per quanto riguarda le partecipazioni, sia azionarie che non azionarie, in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2021, ovvero le società del gruppo “bilancio consolidato”, la valutazione deve avvenire con il metodo del patrimonio netto (la perdita della società, in percentuale, genera un componente negativo del conto economico e una riduzione della partecipazione azionaria nello stato patrimoniale; in caso di utili, questi incrementano, per la quota di pertinenza, un’apposita riserva del patrimonio netto, incrementando il valore della partecipazione). Qualora ciò non sia possibile, per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Società partecipata	Quota di partecipazione	Metodo utilizzato	Valore patrimoniale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263	metodo patrimoniale	8.769,58
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57	metodo patrimoniale	644.531,00
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28	metodo patrimoniale	39.273,81
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA: 03534380161)	3,28	metodo patrimoniale	120.520,91
		TOTALE	813.095,30

• **L’attivo corrente**, costituito:

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni.

- Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
- La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.
- I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.
- Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.
- Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella dichiarazione annuale 2024 (anno imposta 2023).
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
- Disponibilità liquide costituite dal fondo finale di cassa e dai depositi bancari.

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi.

LE PASSIVITÀ

Si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze.

Di seguito vengono descritte le diverse voci componenti le passività dello stato patrimoniale:

- il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata, è pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il DM 1° settembre 2021 ha profondamente innovato la rappresentazione del patrimonio netto, prevedendo l'inserimento di nuove voci e una diversa determinazione nonché destinazione di tutte le componenti.

Il patrimonio netto, quindi, a decorrere dall'esercizio 2021, è costituito dalle seguenti poste:

a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o uguale a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

b) le riserve del patrimonio netto: possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, o per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

➤ Le riserve disponibili sono costituite da:

- 1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;
- 2) "riserve da permessi di costruire, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:

- delle spese correnti;
- di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

- 3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

➤ Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

- 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.

- 2) "altre riserve indisponibili", costituite:

- a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato.
- dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

c) risultato economico dell'esercizio: può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

d) risultati economici di esercizi precedenti: può assumere valore positivo o negativo, comprende sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

e) riserve negative per beni indisponibili: può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

- il fondo rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione; nel fondo è inoltre compresa la somma accantonata relativa ad eventuali quote di patrimonio netto negativo delle società partecipate.

- i debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinti in:

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

- comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

Debiti per trasferimenti e contributi.

Altri Debiti.

- Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 Equilibri costituzionali.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di *Maastricht* relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti, pertanto, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL.

Infine, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

Il citato decreto ha disposto che i nuovi allegati, validi già per il consuntivo 2019, hanno tuttavia per tale annualità solo valore conoscitivo.

La commissione Arconet ha chiarito in data 11/12/2019 che, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli

equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

Oltre a tale equilibrio da rispettare, occorre sottolineare che la Legge n. 243/2012 che disciplina le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, è tuttora in vigore.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con la questione di massima n. 20/SSRRCO/QMIG/2019, hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge costituzionale n. 243/2012, tese a garantire che Regioni ed Enti locali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo e strutturati secondo le regole comunitarie, coesistono con le norme aventi fonte nell'ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, per garantire un complessivo equilibrio di tipo finanziario.

La Ragioneria Generale dello Stato ha tuttavia chiarito, con la circolare n. 5/2020, mediante un'analisi della normativa costituzionale, che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Per quanto concerne il rispetto degli equilibri di bilancio richiesti ai sensi della Legge n. 145/2018, si rinvia all'apposita sezione, di cui si richiamano in questa sezione le risultanze relative al 2023:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA: € 618.860,40
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO: € 436.169,32
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO: € 598.440,26

3.2 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, aggiornato dal decreto del 5 agosto 2022, - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di RANICA non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie		
	SI	NO
1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X
7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X

Si rinvia altresì al piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato al Rendiconto, di cui all'art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015, modificato dal decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022 a decorrere a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

3.3 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3,

comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Alla data del 31/12/2023 non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente in favore di enti e di altri soggetti.

3.4 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2023, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.5 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 87 del 15/06/2023 ha approvato:

1. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ranica qui di seguito riportati:

Denominazione	Attività svolta / missione	% di partec	Fondo di dotazione capitale sociale
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	Gestione del parco naturale regionale, tutela ambientale	2,62	3.252.975
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	5,263	57.000,00
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	17,28	20.000,00
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	0,57	36.000.000,00

2. l'elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del principio contabile concernente il bilancio consolidato:

Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part.	Fondo di dotazione /capitale sociale
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	provvede alla gestione ed alla salvaguardia del Parco	Ente di diritto pubblico	2,62	3.252.975
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	Società partecipata direttamente	5,263	57.000
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	Società partecipata direttamente	17,28	20.000
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Società partecipata direttamente	0,57	36.000.000

Con delibera consiliare n. 33 del 28/09/2023 è stato approvato il bilancio consolidato 2022.

Con deliberazione n. 48 del 29/09/2017 il consiglio comunale ha adottato il provvedimento di ricognizione straordinaria delle società partecipate il cui esito è stato trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società.

Dagli esiti della citata revisione straordinaria risulta:

- Il mantenimento della partecipazione diretta nelle società
 - ✓ Uniacque s.p.a.
 - ✓ Servizi Sociosanitari Valleseriana s.r.l.
 - ✓ Serio Servizi Ambientali s.r.l.
- La dismissione della partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a.;

Con delibera consiliare n. 51 del 16.12.2021 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2020 nel quale risulta confermata la volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante cessione a titolo oneroso a Uniacque spa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2021.

Con delibera consiliare n. 56 del 20.12.2022 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2021 nel quale risulta confermata la volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante la liquidazione della stessa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2023.

Con delibera consiliare n. 53 del 21/12/2023 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2022 nel quale risulta confermata la

volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante la liquidazione della stessa. Il termine previsto per la conclusione del procedimento è fissato al 31/12/2024.

Nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Ranica è pubblicato l'elenco delle società partecipate con a fianco di ciascuna di esse indicato l'indirizzo internet di pubblicazione dei propri bilanci, qui riportato:

Ragione sociale	Misura partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'amministrazione	Durata impegno	Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di		Risultati di bilancio			Incarico di amministratore		LINK ALLA SOCIETA'
					n.	trattamento economico	2020	2021	2022	Nominativo	Trattamento economico complessivo	
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263%	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	15/06/2005 - 31/12/2050	193.332,08	0	-	12.116,00	6.364,00	1.930,00	Borella Eugenio (presidente)	€ 0,00	http://www.ssvaleseriana.org/
										Polì Clara	€ 0,00	
										Locatelli Imerio	€ 0,00	
UNIAQCQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57%	Gestione del servizio idrico integrato	20/03/2006 - 31/12/2050	28.367,00	0	-	15.923.389,00	19.094.868,00	1.928.187,00	Luca Serughetti (presidente)	€ 20.000,00	http://www.uniacque.bg.it/
										Pierangelo Bertocchi	€ 58.000,00	
										Anna Vernier	€ 10.000,00	
										Elisabetta Ricchiuti	€ 0,00	
										Serenella Cadei	€ 0,00	
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28%	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	24/03/2006 - 31/12/2025	410.007,04	0	-	26.689,00	9.305,00	18.238,00	Silvio Cerea (amministratore unico)	€ 12.000,00	http://serioserviziambientali.it/
CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. (P.IVA: 03534380161)	3,28%	Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali nell'ambito territoriale	16/12/2008 - 31/12/2190 in liquidazione volontaria dal 25/01/2022	-	0	-	36.522,00	40.511,00	147.900,00	Mario Morotti (rappresentante legale e liquidatore)	€ 0,00	http://www.comune.leffe.bg.it/ (Sezione Consorzio territorio e Ambiente SPA – Trasparenza)

3.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Per la verifica dei crediti e debiti reciproci si rimanda alla nota informativa allegata al rendiconto.

3.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.

È allegato al rendiconto l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'ente aggiornato al 31/12/2023.

3.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

Al fine di un'elencazione dettagliata dei diritti reali di godimento a favore del Comune di Ranica, devono essere verificati gli atti di trascrizione in conservatoria, rintracciabili dal portale Sister dell' Agenzia delle Entrate. Tale attività, particolarmente laboriosa, si auspica venga esplicitata nella prossima relazione al rendiconto.

3.9 Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con deliberazione di G.C. n. 141 del 15/09/2022 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale. Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013. Tale limite ammonta ad € € 940.407,60.

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di RANICA, con delibera G.C. n. 112 del 28/07/2022, ha rideterminato, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio, il piano dei fabbisogni di personale ai sensi della normativa in questione, verificando le condizioni dell'Ente e determinando un rapporto finanziario pari al 25,48%, collocandosi pertanto nella fascia (e) il cui valore soglia della spesa di personale è pari al 26,90%.

Il Comune di RANICA è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2023, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2023, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2023 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2022 e precedenti rinviate al 2023; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2023, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

La spesa di personale impegnata nell'anno 2023 risulta così ripartita:

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2023
Spese macroaggregato 101	€ 940.044,62	€ 997.025,22
Spese macroaggregato 103	€ 17.275,08	
Irap macroaggregato 102	€ 63.777,78	€ 62.103,92
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 1.021.097,48	€ 1.059.129,14
(-) Componenti escluse (B)	€ 80.689,88	-€ 154.833,50
(-) <i>Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)</i>		
(-) <i>categorie protette (solo quota obbligatoria per legge)</i>		-€ 29.259,87
(-) <i>rinnovo CCNL 2016/2018 (compresi contributi e IRAP)</i>		-€ 46.475,18
(-) <i>rinnovo CCNL 2019/2021 (compresi contributi e IRAP)</i>		-€ 46.343,08
(-) <i>Assistente sociale part time 18 ore sett. Assunta ai sensi della legge 178/2020 - art. 1, commi da 797a 802</i>		-€ 28.457,55
(-) <i>straordinario elettorale</i>		-€ 4.297,82
(-) <i>compensi ISTAT</i>		
(-) <i>utilizzo parziale e temporaneo di personale</i>		€ -
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 940.407,60	€ 904.295,64
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

3.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle

amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano è stato pubblicato in data 31/05/2017 e rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di RANICA ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 10.960,69.

Nel 2023 la spesa corrente sostenuta per il settore informatico ammonta ad € 11.925,68, così come dimostrato nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	Capitolo	Importo
SERVIZIO TRIENNALE PER GESTIONE IN CLOUD E MANUTENZIONE DI PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) CON TECNOLOGIA LED	1836/297	972,84
RINNOVO SERVIZIO ANNUALE ESTENSIONE GARANZIA POST WARRANTY SERVER	1836/300	1.621,00
RINNOVO ANNUALE LICENZE MICROSOFT CSP 365 BUSINESS BASIC E BUSINESS STANDARD	1836/297	4.991,84
SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI CON LA PIATTAFORMA SIOPE+	1836/297	2.200,00
INSTALLAZIONE /CONFIGURAZIONE N. 10 PERSONAL COMPUTER	1836/301	1.260,00
INTEGRAZIONE SPESA INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE N. 10 PERSONAL COMPUTER	1836/301	880,00
Limite (50% spesa media 2013-2015): € 10.960,69	TOTALE	11.925,68

3.11 Dati SIOPE

È stata verificata la corrispondenza dei dati SIOPE rilevati dalla banca dati dell'Ente con quella disponibile sull'apposito portale della Banca d'Italia, riscontrando l'allineamento degli importi. Risulta pertanto rispettato l'art. 77quater, comma 11, D.L. 112/2008.

3.12 Debiti fuori bilancio

Alla data del 31.12.2023, sulla base delle attestazioni rilasciate dai responsabili di settore, non si riscontrano debiti fuori bilancio da riconoscere.

3.13 Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

indicatore di tempestività dei pagamenti 2023	- 24,47 gg.
importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza	€ 0,00

Si segnala inoltre che con apposita delibera della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2023 stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2023 di cui alla Legge n. 145/2018 nel seguente modo:

indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2022	0,00 gg.
stock di debiti commerciali residui scaduti	€ 0,00